



ARCA NORD SALENTO

BRINDISI

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

| | |
|-----------------|---|
| N. 12 del Reg. | OGGETTO: Incarichi legali a professionisti esterni. Modifiche ed integrazioni al Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 38 del 29/11/2016.- |
| Data 20/02/2019 | |

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell' Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare – Nord Salento di Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro n° 27. Il Dott. Cosimo Casilli nominato AMMINISTRATORE UNICO con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.° 291 del 14/05/2018, assistito dal Geom. Vittorio SERINELLI, Direttore Generale Facente Funzione, con funzioni di Segretario, ha adottato con i pieni poteri di cui al su richiamato decreto la seguente deliberazione.

- Richiamato il Provvedimento dell'Amministratore Unico di quest'Agenzia, n. 38 del 29/11/2016, al cui contenuto integralmente ci si riporta, con il quale venivano stabiliti i criteri di carattere generale ai fini della pattuizione del compenso con i professionisti/avvocati, incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio;

- In ragione di tanto, la disciplina applicata all'interno di quest'Agenzia, ai fini della remunerazione degli incarichi legali esterni, sulla scorta del sopra richiamato provvedimento, prevedeva, in sintesi:

- *“L’obbligo di pattuizione scritta del compenso sulla scorta di una nota spese preventivamente presentata dal professionista, che contenga l’indicazione della causa, nonché l’indicazione del compenso, oltre al rimborso delle spese se sostenute, alle spese generali sui compensi, alla cpa ed all’iva se dovuta;*
- *La determinazione massima del compenso pattuito in convenzione dovrà essere contenuta entro i minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, e comunque delle tariffe vigenti al momento dell’incarico conferito;*
- *L’obbligo di rappresentare preventivamente per iscritto con apposita richiesta l’insorgere di motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell’ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;*
- *In caso di vittoria con spese a carico della controparte processuale, con distrazione a favore del professionista, lo stesso procederà al recupero di quanto liquidato dal giudice direttamente dalla controparte, nulla dovendo l’Agenzia. In caso di mancato recupero l’Agenzia verserà solo l’importo pattuito in convenzione. Qualora, l’ente sia dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice disponga la liquidazione delle competenze e spese legali direttamente in favore dell’ente e dovesse liquidare un importo superiore rispetto a quanto pattuito in convenzione con il legale incaricato, verrà corrisposto solo ed unicamente l’importo così come liquidato dal giudice. Tale fattispecie potrà verificarsi a condizione che la somma sia stata effettivamente recuperata dall’Agenzia, dalla parte*

soccombente del giudizio. In caso di mancato recupero l'Agenda verserà solo l'importo pattuito in convenzione.

- *Riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia della controparte processuale.*
- *Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre c.p.a., iva e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione delle spese di giudizio debitamente documentate”;*

- *Che il sopra richiamato provvedimento, prevedeva, altresì, che “qualora il professionista proponga all'Agenda condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore”;*

- *Considerato che la materia dei compensi professionali degli avvocati, ha subito modifiche legislative, soprattutto con riferimento all' “equo compenso” ed alle “clausole vessatorie” (modifiche introdotte dall'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-quaterdecies della Legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato dalla L. 27.12.2017 n.205), in base alle quali il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo “quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 3”;*

- *Tenuto conto, di quanto contenuto all'interno dell'art. 19-quaterdecies della Legge di conversione n. 172/2017, il quale, al comma 3, stabilisce che “La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*

- *Ravvisato che, sulla scorta delle modifiche legislative intervenute, si debba conseguentemente procedere alla modifica del provvedimento dell'Amministratore Unico n. 38 del 29/11/2016, con relativo stralcio della parte dello stesso in cui si prevedeva che: “qualora il professionista proponga all'Agenda condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore”;*

Tutto ciò premesso e considerato:

- *Preso atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio di quest'Agenda;*

- *Con il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile della P.O. del settore Affari Legali e Contenzioso;*

- *Acquisito l'attestato di regolarità amministrativa rilasciato dal geom. Vittorio Serinelli, in qualità di Direttore f.f.;*

- *Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 22/2014, conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 291 del 14.05.2018;*

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente trascritte:

1) DI MODIFICARE, il Provvedimento dell'Amministratore Unico di quest'Agenzia, n. 38 del 29/11/2016, avente ad oggetto "Determinazione dei criteri per la pattuizione del compenso con gli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.- Atto di indirizzo" abrogando la parte dello stesso in cui veniva previsto che: *"qualora il professionista proponga all'Agenzia condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore"*;

2) DI STABILIRE, a modifica ed integrazione del Provvedimento dell'Amministratore Unico di quest'Agenzia, n. 38 del 29/11/2016, che la nuova disciplina per la pattuizione dei compensi, dell'ARCA Nord Salento, viene rimodulata nel modo seguente:

- a. "L'obbligo di pattuizione scritta del compenso sulla scorta di una nota spese preventivamente presentata dal professionista, che contenga l'indicazione della causa, nonché l'indicazione del compenso, oltre al rimborso delle spese se sostenute, alle spese generali sui compensi, alla cpa ed all'iva se dovuta;
- b. La determinazione del compenso pattuito in convenzione con il professionista, dovrà essere elaborata apportando le massime "diminuzioni percentuali" consentite dalla legge e dai provvedimenti normativi in tema di parametri dei compensi vigenti al momento del conferimento dell'incarico;
- c. L'obbligo di rappresentare preventivamente per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- d. In caso di vittoria con spese a carico della controparte processuale, con distrazione a favore del professionista, lo stesso procederà al recupero di quanto liquidato dal giudice direttamente dalla controparte, nulla dovendo l'Agenzia. In caso di mancato recupero l'Agenzia verserà solo l'importo pattuito in convenzione. Qualora, l'ente sia dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice disponga la liquidazione delle competenze e spese legali direttamente in favore dell'ente e dovesse liquidare un importo superiore rispetto a quanto pattuito in convenzione con il legale incaricato, verrà corrisposto solo ed unicamente l'importo così come liquidato dal giudice. Tale fattispecie potrà verificarsi a condizione che la somma sia stata effettivamente recuperata dall'Agenzia, dalla parte soccombente del giudizio. In caso di mancato recupero l'Agenzia verserà solo l'importo pattuito in convenzione.
- e. Nei casi di interruzione del processo e conseguente estinzione dello stesso e/o in ogni caso di estinzione di esso (come per perenzione o rinuncia agli atti), verrà liquidata solo ed esclusivamente l'attività professionale effettivamente svolta sino al momento dell'estinzione, interruzione o rinuncia, oltre accessori come per legge.
- f. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre c.p.a., iva e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione delle spese di giudizio debitamente documentate"
- g. Al fine di garantire, la salvaguardia del principio legislativo dell'equo compenso, nonché per favorire la regolarità delle procedure di affidamento indette dall'Agenzia, il criterio di

cui al precedente punto b), potrà essere derogato, solo ed unicamente, nel caso in cui si rendesse necessario, ai fini dell'aggiudicazione dell'incarico, dover procedere ad espletare apposite procedure di gara, per le quali si stabilisse che, il criterio di aggiudicazione da utilizzare fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.”;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore F.F. ed al Responsabile del Settore Legale al fine di procedere ai consequenziali adempimenti ed ai successivi atti di gestione.

4) DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

5) DI DISPORRE la trasmissione nel presente atto per quanto di eventuale competenza al Collegio dei Sindaci Revisori ed all'OIV;

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di questa Agenzia nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

7) DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente esecutivo.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, iene sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale.

AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Cosimo Casilli

Direttore Generale Facente
Funzione
F.to Geom. Vittorio SERINELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico DE STRADIS

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Tiziana BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 25/02/2019 e vi rimarrà quindici giorni.

Direttore Generale Facente
Funzione
F.to Geom. Vittorio SERINELLI